

Le premesse – si sa – sono come le fondamenta: condizionano la stabilità dell’edificio. Se le si trascura e di esse non si parla, si finisce per prescindere. Il rischio è che il discorso assuma i caratteri – direbbe Alessandro Manzoni – di un insieme di “proposizioni in aria”. Infatti, quale è il radicamento nella realtà di una insistita affermazione, stando alla quale l’autonomia differenziata accrescerebbe il divario tra le Regioni?

1) C’è un’osservazione preliminare, da cui non si può prescindere. Quello elaborato dal ministro Calderoli è un disegno di legge-quadro. È una cornice procedurale, che contiene disposizioni di larga massima sui livelli essenziali delle prestazioni (lep), sui meccanismi di finanziamento (secondo quanto stabilisce l’articolo 119 della Costituzione), sul ruolo del Parlamento (decisivo e garantito dall’articolo 116: approvazione “a maggioranza assoluta”). Nessun esproprio di poteri riservati alle Camere, le quali, fino ad ora, hanno accettato le peggiori umiliazioni (maxiemendamenti, voti di fiducia, contrazione estrema dei tempi di discussione): in silenzio.

2) In che cosa consiste l’autonomia differenziata? In ciò che – una volta concluso il negoziato Stato-Regione – lo Stato riterrà di dover riconoscere e la Regione di essere disposta ad accettare. Senza intesa, il nulla. Ed è ovvio che lo Stato – più precisamente, il Parlamento – è il garante dell’effettività del principio d’eguaglianza. Da questo punto di vista, il medesimo dovrà porre rimedio alle distorsioni esistenti tra Nord e Sud, nell’interesse del Sud, il quale potrà essere messo in una situazione tale da abbinare le risorse alla responsabilità della loro gestione, che costituisce in sé e per sé un valore aggiunto. Dice niente l’incapacità di utilizzare i fondi messi a disposizione dall’Unione europea? Dicono niente le condizioni in cui versa la sanità della Calabria e non solo, dopo ripetuti commissariamenti e un diffuso turismo passivo verso altre Regioni? Da notare, incidentalmente, che – sono parole della Corte costituzionale, scritte già nella sentenza n. 245/1984 – la materia tutela della salute non è “pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale”, perché si impone l’eguaglianza tra i cittadini. Dunque, lo Stato poteva, può e potrà fare quel che vuole, senza dover attribuire a sé quel che già gli spetta. Operi, dunque.

3) Il fatto è che la parola, che meglio definisce la qualità degli interventi statali, è una ed una sola: inerzia. Proprio per quanto riguarda il Sud. Non ci vuole molto a riassumere l’accaduto: i lep sono stati inseriti in Costituzione nel 2001. Se ne è occupato il legislatore statale con la legge n. 42/2009. I livelli essenziali di assistenza (lea) sono stati definiti con una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm), l’ultimo dei quali è il dpcm 12 gennaio 2017. Con dpcm – si noti –, che il disegno di legge-quadro Calderoli riprende, mutuandolo dalla materia tutela della salute: la più importante.

4) L’autonomia differenziata – se si realizza nel rispetto della Costituzione: è nelle mani non del Governo, ma del Parlamento, il quale potrà licenziarla oppure no – è un’occasione per adeguare gli ordinamenti formali dello Stato e delle Regioni “interessate” (così dispone l’articolo 116), davvero interessate, alle rispettive realtà, operando, tra l’altro, la perequazione infrastrutturale. Tutto da definire, ancora. Per cui sorprendono asserzioni basate sul nulla: non esistono intese né elaborate, né approvate. E chi teme la disgregazione della Repubblica dovrebbe chiedersi perché – a distanza di 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione – è ancora diseguale. Non ieri, ma nel 1961, Ettore Passerin D’Entrèves invitava ad andare “al di là di strutture meramente giuridiche, meramente formali nel campo fecondo delle cose attuose, dei fatti, dai quali soltanto può scaturire una nuova realtà”.

Appunto, una nuova realtà, da programmare per le nuove generazioni, attraverso un confronto leale e serrato sul da farsi, per evitare che a decidere siano, un domani, le situazioni, attraverso il più irrazionale dei modi: la resa del conto.

Mario Bertolissi (*già ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Padova, componente della delegazione trattante della Regione del Veneto*)